



N. 6790/15 Rg. Trib.  
N. 38643/12 RGNR mod. 21

sent. n. 4705/18 del 20.4.2018  
Dep. in cancelleria il 14/08/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE 2ª PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati:

dott.ssa Teresa Ferrari da Passano	Presidente
dott.ssa Anna Giorgia Carbone	Giudice
dott. Roberto Crepaldi	Giudice estensore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

- 1 -

Il Giudice est.



**IMPUTATI**

A) artt. 110 c.p., 223, commi 1° e 2 n.2, R.D. 267 del 1942, 3, 95 D.lvo 270 del 1999 perché, in concorso tra loro (nonché con . deceduto), quali amministratori di . società quotata alla Borsa di Milano, dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano del 15.4.2010 - ciascuno con riferimento al periodo di carica

- 2 -

Il Giudice est.



distravevano beni della società per un controvalore pari a € 572 milioni di patrimonio netto, operando la scissione parziale proporzionale di - deliberata dal Cda il 13.5.2003, assumendo come situazione patrimoniale di riferimento il bilancio 2002 (come rettificato per effetto di due aggiustamenti "pro forma"), ed esecutiva dal 2.1.2004 - con conseguente attribuzione e trasferimento a favore della beneficiaria di tutte le partecipazioni sociali nel comparto tecnologie biomedicali (con gli inerenti elementi patrimoniali attivi e passivi), settore che nel 2002 (come riferito nella relazione del Cda al bilancio 2002) aveva generato il 76% dei ricavi dell'intero gruppo, compensando integralmente le perdite delle altre aree di attività in cui si registravano risultati fortemente negativi per difficoltà congiunturali e strutturali;

prevedendo altresì nella delibera di approvazione del progetto di scissione e nel relativo documento informativo che "eventuali differenze nei valori contabili degli elementi attivi e passivi oggetto di trasferimento ... che si dovessero determinare tra la data di riferimento della situazione patrimoniale e la data di efficacia troveranno esatta compensazione in modo che il patrimonio netto della società beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione", con l'effetto che le perdite realizzate nel 2003 per l'ammontare di € 86 milioni venivano interamente attribuite alla scissa , con correlativa ulteriore diminuzione del patrimonio netto della società; talché alla data di efficacia della scissione (2.1.2004), per effetto del trasferimento alla beneficiaria di € 572 milioni di patrimonio netto, a scissa residuava un patrimonio netto effettivo pari a € 165 milioni, considerata anche la perdita di valore delle partecipazioni rimaste in

, prudenzialmente determinabile a quella data in complessivi € 131 milioni, in ragione delle passività per oneri di bonifica gravanti sulle società partecipate e dell'andamento economico costantemente negativo delle stesse;

scissione effettuata senza adeguata contropartita, gravemente lesiva dell'integrità del patrimonio sociale, in contrasto con l'interesse della società scissa e in pregiudizio dei creditori sociali, di fatto a favore dell'interesse esclusivo della società beneficiaria;

talché a causa della fuoriuscita dal patrimonio sociale delle partecipazioni del settore biomedicale che contribuivano in modo determinante alla redditività del gruppo e che garantivano il merito creditizio permettendo l'accesso al credito bancario, le effettive condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie di Snia scissa divenivano tali da porre in crisi la sua stessa continuità aziendale, tanto che sin dal primo esercizio post scissione (al 31.12.2004) e fino alla dichiarazione di insolvenza la holding presentava un andamento costantemente negativo del patrimonio netto effettivo, nonostante gli aumenti di capitale sociale attuati nel 2005 e nel 2007 con ricorso al mercato borsistico.

B) artt. 110 c.p., 223 comma 2° nn. 1 e 2 R.D. 267 del 1942, 2629, 2622 cc , 3, 95 D.lvo 270 del 1999 perché, in concorso tra loro quali amministratori di

- società quotata alla Borsa di Milano - come sopra specificato, concorrevano a cagionare il dissesto della società, dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano del 15.4.2010, commettendo i fatti di:

- (i) operazione di scissione in pregiudizio dei creditori;
- (ii) false comunicazioni sociali in danno della società e dei creditori.

In particolare:

- al fine di realizzare la scissione distrattiva di cui al capo che precede, deliberata dal Cda il 13.5.2003;

Il Giudice est.





- in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori ed in particolare di quelle che impongono di redigere una situazione patrimoniale di riferimento per la scissione "con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio", mediante rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale;
- e con l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico, ed al fine di conseguire un ingiusto profitto, nelle infrascritte comunicazioni sociali espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ed omettevano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, cagionando un danno patrimoniale alla società, quotata alla Borsa di Milano, ed ai creditori sociali.

In concreto, agendo a favore dell'interesse esclusivo della società beneficiaria della scissione operante nel settore biomedicale:

- nel periodo immediatamente precedente la scissione (dal 1999 al maggio 2003) focalizzavano vieppiù la gestione di , operante prevalentemente nel settore della chimica e delle fibre artificiali, verso una parziale conversione industriale, acquisendo importanti partecipazioni nel settore biomedicale e procedendo contestualmente a dismissioni (i cui proventi contribuivano a finanziare le menzionate acquisizioni) nei settori "non core" (energia, agrochimica, film, fibre, "altri settori"), talché nel 2002 (come riferito nella relazione del Cda al bilancio 2002) le attività medicali generavano il 76% dei ricavi dell'intero gruppo compensando integralmente le perdite delle altre aree di attività in cui si registravano risultati fortemente negativi per difficoltà congiunturali e strutturali;
- nella delibera di approvazione del progetto di scissione, nel relativo documento informativo e nella situazione patrimoniale di riferimento per la scissione, desunta dal bilancio 2002 (come rettificato per effetto di due aggiustamenti "pro forma"), indicavano falsamente che il patrimonio netto di al 31.12.2002 ammontava a € 954 milioni, di cui € 572 milioni venivano attribuiti alla beneficiaria ed € 382 milioni sarebbero residuati alla scissa , laddove quest'ultimo valore veniva sensibilmente alterato da rilevanti sopravvalutazioni di partecipazioni sociali;
- ed invero attestavano falsamente nei predetti atti che il valore effettivo del patrimonio netto che rimaneva nella società scissa era almeno pari al valore contabile indicato per l'appunto in € 382 milioni; laddove detta consistenza patrimoniale residua veniva ampiamente sopravvalutata in quanto non provvedevano ad una adeguata svalutazione - prudenzialmente determinabile in complessivi € 71 milioni al 31.12.2002 - delle partecipazioni in tre società destinate a rimanere in , così omettendo dolosamente di rappresentare nella situazione patrimoniale di riferimento per la scissione (bilancio 2002), in modo veritiero e corretto, la perdita durevole di valore di dette partecipazioni sia per le passività connesse agli oneri di bonifica gravanti sulle partecipate, di cui gli amministratori erano consapevoli e dovevano prudenzialmente tenere conto in sede di valutazione delle partecipazioni, sia per l'andamento economico costantemente negativo delle stesse, con gravi squilibri economici e finanziari, tali da compromettere la continuità aziendale della holding;
- nei medesimi atti, e segnatamente nella delibera di approvazione del progetto di scissione e nel relativo documento informativo, fraudolentemente indicavano generiche e ottimistiche prospettive di sviluppo e di reddito per la società scissa, consistenti nel rilancio industriale mediante l'adozione di nuove tecnologie non inquinanti in realtà mai realizzate, e nel reperimento di risorse mediante future dismissioni del patrimonio immobiliare di difficile realizzazione a causa degli oneri di bonifica che su

Il Giudice est.



tale patrimonio gravavano, così omettendo dolosamente di fornire una informativa completa e corretta, adeguata alla reale entità dei rischi di perdita della continuità aziendale e di insolvenza, ragionevolmente associabili all'operazione di scissione così come progettata;

- ed altresì indicavano falsamente nel successivo bilancio 2003, la cui proposta veniva approvata nel corso del C.d.A. del 12 maggio 2004, rilevante ai fini della scissione esecutiva dal 2.1.2004, che il patrimonio netto di ammontava a € 868 milioni; laddove detta consistenza patrimoniale era ancora ampiamente sopravvalutata in quanto non provvedevano ad una adeguata svalutazione - prudenzialmente determinabile in complessivi € 131 milioni (comprensivi anche della predetta svalutazione per € 71 milioni al 31.12.2002) - delle partecipazioni in quattro società destinate a rimanere in , così omettendo dolosamente di rappresentare nella situazione patrimoniale, in modo veritiero e corretto, la perdita durevole di valore di dette partecipazioni sia per le passività connesse agli oneri di bonifica gravanti sulle partecipate, di cui gli amministratori erano consapevoli e dovevano prudenzialmente tenere conto in sede di valutazione delle partecipazioni, sia per l'andamento economico costantemente negativo delle stesse, con gravi squilibri economici e finanziari, tali da compromettere la continuità aziendale della holding; sicché alla data di efficacia della scissione (2.1.2004), per effetto del trasferimento alla beneficiaria li € 572 milioni di patrimonio netto, a scissa residuava un patrimonio netto effettivo pari a € 165 milioni (meno di un quarto) e non già a € 296 milioni (dovendosi computare le predette svalutazioni per € 131 milioni);

- falsità ed omissioni strumentali alla dissimulazione della scissione distrattiva, che alteravano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nei bilanci 2002 e 2003, e comunque determinanti variazioni del risultato economico superiore al 5% e variazioni del patrimonio netto superiori all'1%; e valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura superiore al 10% da quella corretta, come di seguito specificato:

**Anno 2002**  
(Importi arrotondati a migliaia di €)

Partecipazioni	Valutazione in bilancio	Rettifica	Valutazione rettificata	Variazione %
	44.940.000	(60.000.000)	(15.060.000)	133,51%
	24.918.000	(8.754.000)	16.164.000	35,13%
	2.535.000	(2.026.000)	509.000	
	72.393.000	(70.780.000)		

Con incidenza sul patrimonio netto e sul risultato economico di esercizio come di seguito specificato:

In Euro/000	Valore esposto in bilancio	Valore rettificato	Differenza (%)
Patrimonio netto	875.992	805.211	8,08%
Risultato economico di esercizio	24.046	(44.712) (*)	285,94%

(\*) Considerando anche alcune rettifiche di competenza degli esercizi 2000 e 2001.

Il Giudice est.





Anno 2003

(Importi arrotondati a migliaia di €)

Partecipazioni	Valutazione in bilancio	Rettifica	Valutazione rettificata	Variazione %
	74.364.000	(60.000.000)	14.367	80,68%
	59.516.000	(58.516.000)	0	100%
	35.555.000	(10.439.000)	25.116.000	29,36%
	2.535.000	(2.186.000)	349.000	86,23%
	170.970.000	(131.141.000)		

Con incidenza sul patrimonio netto e sul risultato economico di esercizio come di seguito specificato:

In Euro/000	Valore esposto in bilancio	Valore rettificato	Differenza (%)
Patrimonio netto	867.704	736.562	15,11 %
Risultato economico di esercizio	(86.096)	(146.457) (*)	70,11 %

(\*) Considerando anche alcune rettifiche di competenza degli esercizi 2000, 2001 e 2002.

Cagionavano per effetto delle suesposte operazioni dolose l'insolvenza della società. Con le aggravanti di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Milano il 15.4.2010

## PARTI CIVILI

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM: assoluzione di tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste;

Il Giudice est.



Così riassunti gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, occorre affrontare le prime due ipotesi formulate nell'imputazione, la bancarotta per distrazione e la causazione del fallimento mediante operazioni dolose.

Attesa la natura residuale dell'imputazione di bancarotta impropria per causazione del fallimento mediante operazione dolose – atteso che quest'ultima ipotesi costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità costante<sup>190</sup>, norma di chiusura del sistema fallimentare, la cui applicazione postula l'atipicità della condotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, l. fall. – occorre prendere le mosse dalla configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione.

#### 4.5.1. La tipicità della scissione nell'ambito dei reati di bancarotta

Al capo A dell'imputazione il PM ipotizza la natura distrattiva della scissione di ..... e ..... per come sopra descritta (e così per complessivi 572 milioni di euro, pari al patrimonio netto della scissa), evidenziando come si tratti di operazione "gravemente lesiva dell'integrità del patrimonio sociale, in contrasto con l'interesse della società scissa ..... e in pregiudizio dei creditori sociali, di fatto a favore dell'interesse esclusivo della società beneficiaria, talché a causa della fuoriuscita dal patrimonio sociale delle partecipazioni nel settore biomedicale [...] le effettive condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie di ..... scissa diventavano tali da porre in crisi la sua stessa continuità aziendale".

Prima di affrontare nel merito la correttezza dei fatti posti alla base dell'assunto accusatorio, occorre verificare se un'operazione di scissione possa essere qualificata quale distrattiva.

Secondo la tradizionale definizione della condotta, si realizza una distrazione allorché l'agente, mediante un atto di disposizione patrimoniale, determini l'indebito distacco di un bene dell'impresa a causa dell'assenza di un'adeguata contropartita ovvero della destinazione del bene stesso ad un fine diverso da quello aziendale, così determinando una diminuzione del patrimonio dell'impresa quale garanzia per i creditori ex art. 2740 c.c.

In particolare, "in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazioni, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'aspirazione delle azioni apprestate a favore della curatela. [...] Anche l'esercizio di facoltà astrattamente legittime, in quanto ricomprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento, s. concretizzati o meno nell'adozione di strumenti negoziali tipizzati, può costituire uno strumento in frode ai creditori (come, ad esempio, nel caso di cessione di beni senza adeguata contropartita), in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito è un valore che va accertato in concreto [...], in relazione alle conseguenze che essa produce sulle ragioni del ceto creditorio"<sup>191</sup>.

Altrettanto pacifica va considerata l'assoluta irrilevanza del negozio formale – quandanche si tratti di operazione straordinaria – prescelto dagli amministratori ai fini della valutazione della natura distrattiva degli effetti<sup>192</sup>: "anche l'esercizio di una facoltà astrattamente legittima, come quella di porre in vendita una

<sup>190</sup> Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 44103 del 27/06/2016; Sez. 5, n. 35066 del 5 luglio 2007, P.M. in proc. Ascone, Rv. 237716; Sez. 5, n. 34559 del 19 maggio 2010, Biolo e altro, Rv. 248167; Sez. 5, n. 24051 del 15 maggio 2014, Lorenzini e altro, Rv. 260142. *Contra* soltanto Cass. pen., Sez. 5, n. 3506 del 23 febbraio 1995, Barducco ed altri, Rv. 201057

<sup>191</sup> In questi termini, Cass. pen., sez. V, sent. 5.6.2014, n. 30830; analogamente, sez. V, sent. 09.10.2008, n. 44891; sez. V, sent. 23.03.1999, n. 4739.

<sup>192</sup> Un principio analogo è stato espresso anche da Cass. pen. Sez. V, 01 aprile 2015, n. 24024; Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2014, n. 30830; Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2008, n. 44891.

Il Giudice est.



idiomatica – la definisce come l'operazione con la quale “una società assegna l'intero suo patrimonio [...] o parte del suo patrimonio [...] e le relative azioni o quote ai suoi soci”; e neppure perché la novella introdotta con il D.Lgs. n. 310/2004 ha così sostituito l'originaria locuzione “trasferisce”<sup>196</sup>, pur argomenti autorevolmente spesi dalla Suprema Corte<sup>197</sup>.

La ragione assorbente è che la scissione si distingue dal mero scoprero - ovvero sia l'operazione con la quale la società trasferisce un ramo d'azienda o una serie di beni in favore di una *newco* in cambio dell'assegnazione di quote di quest'ultima da parte della stessa conferente, operazione certamente rientrante nel tipo distrattivo – proprio in relazione all'oggetto: ad essere separato non è il patrimonio ma la stessa entità sociale (o, con parole più semplici, il contenitore e non il contenuto), che viene con ciò suddivisa in due realtà (nuove o preesistenti).

A riprova che l'operazione straordinaria in analisi opera sul piano ontologico e si risolve in una modifica statutaria, va sottolineato come la contropartita di tale operazione sia attribuita soltanto ai soci (i quali usualmente ricevono un numero di azioni della beneficiaria proporzionale a quelli possedute nella scissa, salvo il caso della cd. scissione asimmetrica<sup>198</sup>). Di tal che, volendo prendere sul serio l'assunto avverso, qualunque scissione seguita, anche a distanza di lustri, dalla dichiarazione di fallimento (*et similia*) andrebbe ritenuta per ciò solo un'ipotesi di bancarotta fraudolenta, salvo che l'operazione non abbia mantenuto assolutamente inalterati il rapporto tra attivo e passivo.

Con il risultato di aggiungere una norma imperativa, non prevista dall'art. 2506-bis nella descrizione del progetto di scissione, che imponga all'imprenditore, quando effettua una scissione, di attribuire alla beneficiaria un'eguale proposizione di attività e passività.

Ma un simile obbligo non rappresenta solo un *novum* allo *ius* vigente ma è estraneo al disposto dell'art. 2506-bis c.c. che lascia agli amministratori il compito di individuare la destinazione degli elementi dell'attivo e di quelli del passivo, con il solo limite della cd. scissione negativa<sup>199</sup>.

Cosicché l'affermazione secondo la quale l'operazione in questione assumerebbe connotati distrattivi in quanto determinerebbe “*destinazione di componenti del patrimonio a finalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale*” finisce, ancora una volta, per far coincidere i due paradigmi e censurare l'in sé di qualunque scissione, con il risultato di creare un disallineamento tra ciò che è consentito sul piano del diritto commerciale e quello che è incriminato sul quello penale.

Neppure è vero l'assunto iniziale: la scissione non comporta l'impiego di una porzione del patrimonio per finalità extra-imprenditoriali ma soltanto la partizione dell'impresa stessa.

Opinando diversamente si finirebbe per censurare non già alcune operazioni di scissione che, alla luce degli indici rammentati dalla Cassazione, si rivelino distrattive nel singolo caso ma l'istituto in sé, per come previsto dal legislatore.

<sup>196</sup> L'art. 2504 septies c.c. previgente, infatti, prevedeva che “la scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima”.

<sup>197</sup> Cass. pen., sez. V, 22.12.2010, n. 45031.

<sup>198</sup> Ci riferisce al caso descritto dal capovero dell'art. 2506 c.c., il quale consente l'assegnazione, con il consenso unanime dell'assemblea, a taluni dei soci di quote della scissa e non della beneficiaria.

<sup>199</sup> Si veda Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 26043 del 20/11/2013 secondo la quale “ *qualora il valore reale del patrimonio attribuito alla società neo-costituita sia negativo, si realizza un'ipotesi di scissione cosiddetta negativa, da ritenersi non consentita, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e, conseguentemente, non potrebbe aversi una distribuzione di azioni*”. Sul punto, autorevole dottrina ha evidenziato come la scissione negativa sarebbe ammissibile allorché (i) il valore economico del patrimonio trasferito sia positivo, nonostante la somma algebrica del valore contabile delle attività e delle passività trasferite sia negativo; (ii) l'assegnazione avvenga a favore di ente preesistente.

Il Giudice est.



A riprova di ciò, la giurisprudenza di legittimità che ammette la portata distrattiva dell'operazione straordinaria richiede l'accertamento in concreto della prossimità con il dissesto, ovvero sia che la scissione sia stata realizzata quando la società era già in una situazione di scompenso patrimoniale<sup>200</sup>.

Ma tale requisito non è solo estraneo al dato normativo ma anche del tutto eccentrico rispetto alla consolidata giurisprudenza di legittimità che, anche nella forma più elaborata, esclude la natura offensiva degli "atti di spesa non orientati su obiettivi correlati all'oggetto della impresa" quando siano "cronologicamente distaccati, in modo significativo, dall'epilogo della vita della stessa"<sup>201</sup>.

Anzi, proprio sul piano dell'offensività l'operazione di scissione si rivela aliena al paradigma distrattivo: l'assenza di qualsiasi pericolosità, anche sul piano astratto, è imposta da un'attenta analisi dei presidi imposti dal legislatore agli artt. 2506bis e ss. c.c. e nello specifico:

- in primo luogo, gli obblighi pubblicitari (artt. 2506bis u.c, 2506ter anche in relazione all'art. 2501-septies, 2502-bis, 2504, 2505ter e 2506quater c.c.) quali la pubblicazione del progetto di scissione nel registro delle imprese, con l'indicazione del rapporto di cambio e degli elementi patrimoniali trasferiti, al quale deve essere allegato una relazione da parte di esperti sulla congruità del rapporto di cambio; il deposito di una situazione patrimoniale della società scissa secondo le regole previste per il bilancio di esercizio, nonché della relazione degli amministratori che illustri le ragioni economiche e giuridiche dell'operazione. In relazione a tale documentazione, la legge prevede quale obbligatorio un periodo di tempo di minimo 30 giorni nel corso del quale la scissione non può essere deliberata; infine, l'efficacia della scissione è sospesa fino all'ultimo adempimento pubblicitario;
- inoltre, l'art. 2506-ter in relazione agli artt. 2503 e 2503 bis c.c. prevede la facoltà per i creditori e per gli obbligazionisti, evidentemente sulla scorta delle informazioni acquisite nei modi di cui sopra, di opporsi alla scissione, così da investire il Tribunale;
- quanto alle tutele sul piano patrimoniale, l'art. 2506ter in relazione all'art. 2504quater, comma 2, c.c. prevede il diritto al risarcimento del danno cagionato ai soci o ai terzi danneggiati dalla scissione, anche qualora non sia più possibile pronunciare l'invalidità della fusione;
- infine, l'art. 2506 quater u.c. c.c., prevede la solidarietà per i debiti non soddisfatti dalla co-scissa nei limiti della quota di patrimonio netto assegnata (o rimasto) a quest'ultima.

E' evidente come, nell'ottica del legislatore, le tutele formali siano funzionali a consentire la piena informazione del socio, dell'obbligazionista e del creditori cosicché questi possano verificarne la regolarità ed eventualmente presentare opposizione.

In particolare, ai creditori è assegnata una duplice forma di protezione: in primo luogo la possibilità di opporsi alla scissione, qualora tale operazione possa pregiudicare la possibilità di soddisfazione del suo credito, rivolgendosi al Tribunale e arrestando il progetto, salvo che la società presti idonea garanzia ex art. 2445, u.c., c.c.; in secondo luogo, la solidarietà tra scissa e beneficiaria per le obbligazioni sorte prima della separazione, in proporzione al patrimonio netto loro rispettivamente assegnato, finisce per lasciare intatta la garanzia generica per i creditori del soggetto unitario. Costoro, infatti, anche se formalmente il loro rapporto è stato lasciato nella scissa, potranno rifarsi sul patrimonio della beneficiaria (nei limiti di quanto assegnato a questa, cioè non potendosi giovare di eventuali successivi incrementi del patrimonio) anche dopo la scissione.

<sup>200</sup> Cass. pen., sent. 4.3.2013, n. 10201 e, ancor più di recente, sez. V, 06/10/2017, n. 17163.

<sup>201</sup> Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 17819 del 24/03/2017

Il Giudice est.



In altre parole, il complessivo ammontare del patrimonio (che costituisce garanzia generica per i creditori) resterebbe invariato, seppure contabilmente suddiviso in due società, tra loro solidalmente responsabili, di tal che o, all'epoca dell'operazione, il patrimonio complessivo della società si palesava adeguato a controbilanciare l'entità delle passività, cosicché l'operazione straordinaria non intacca minimamente detta congruità globale, ovvero lo stesso era insufficiente già allora e la scissione non muta i termini della questione.

Né vale sostenere che il profilo di pericolo andrebbe rintracciato nel fatto che, a seguito della frammentazione del patrimonio (e della moltiplicazione degli enti), "i creditori potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di crediti nel frattempo maturatisi nei confronti delle società beneficiarie, con la concreta possibilità che tanto riduca le possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese"<sup>202</sup>.

Trattasi, infatti, di eventualità che ricorrerebbe anche a prescindere dall'operazione straordinaria, giacché in ogni caso il creditore è esposto agli *commoda et incommoda* derivanti dagli atti di gestione dell'impresa successivi al sorgere del credito.

Del pari, non può sostenersi la portata distrattiva della scissione solo in ragione del fatto che i creditori sarebbero onerati della ricerca dei beni della beneficiaria su cui soddisfarsi: infatti, se con ciò ci si riferisce alla normale attività propedeutica alla soddisfazione coattiva del credito, l'intervenuta scissione non muta affatto i termini della questione, poiché il creditore è sempre chiamato alle ricerche propedeutiche al pignoramento, anche rispetto ai beni della società con cui il credito è sorto; se, viceversa, si vuole alludere ad un uso strumentale della scissione per nascondere gli asset di miglior pregio e valore (allorquando, ad esempio, la beneficiaria è oggetto di ulteriori operazioni straordinarie o di trasferimento all'estero, con lo scopo di impedire ai creditori il concreto soddisfacimento sulla quota di patrimonio separata dalla scissa), il paradigma distrattivo si rivela inconferente, dovendoci richiamare alla diversa ipotesi dell'occultamento.

In generale, se l'intento è quello di proteggere i creditori dal rischio che una parte del patrimonio sociale venga sottratta fraudolentemente alla garanzia patrimoniale generica – si pensi al caso in cui gli amministratori scindano gli asset di maggior valore in una *newco* e, in seguito, li distruggano ulteriormente – si deve rammentare che le ulteriori condotte di manomissione del patrimonio della beneficiaria potranno integrare separate e autonome ipotesi di bancarotta, in ipotesi in cui anche questa venga dichiarata fallita (magari proprio su istanza di un creditore che invochi la responsabilità solidale con la scissa).

La ricerca di un pericolo, anche astratto, per la garanzia dei creditori che sia direttamente ricollegabile all'in sé dell'operazione di scissione finisce per risultare vana: ci si deve arrendere alla constatazione che l'operazione, presa isolatamente, è per il ceto creditorio resa neutra dalle disposizioni previste dagli artt. 2506 e ss. c.c.

La correttezza di una simile conclusione è corroborata dall'incriminazione, quale autonoma condotta di bancarotta fraudolenta impropria, delle operazioni in frode ai creditori ex art. 2629 c.c. quando queste siano l'antecedente causale del dissesto: solo la violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori dalla legge civile, che è presupposto del reato societario citato, infatti, finisce per connotare di illiceità anche sul piano penale la predetta operazione, risultando in tal modo impedito il pieno controllo da parte del ceto creditorio e la sua facoltà di opposizione (si pensi al caso in cui gli amministratori

<sup>202</sup> Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 42272 del 2014

Il Giudice est.





depositino una situazione patrimoniale di riferimento connotata dall'esposizione di dati falsi o dall'omessa comunicazione di informazioni rilevanti sulla situazione della società).

L'idea che, a fronte dell'astratta neutralità, il pericolo per il ceto creditorio si riveli nel caso concreto a fronte di un'operazione "inibitivamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale" non può che rivelarsi errata laddove si consideri, come la natura distrattiva dell'operazione non possa essere fatta discendere dalla mera volontà fraudolenta dell'agente ma richieda che il disvalore promani da una precisa azione (la distrazione).

Risulta, infatti, logicamente errato e fuorviante di un'eccessiva semplificazione probatoria ridurre il paradigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale all'intenzione dell'agente di frodare i creditori: l'indagine volta a verificare la portata distrattiva della scissione – come di ogni altra scelta imprenditoriale – non può prescindere da una valutazione comparativa degli effetti della stessa sul patrimonio sociale e sulla conseguente messa in pericolo della garanzia generica dei creditori, cosicché sarà necessario che risulti provata una diminuzione dei valori oggetto di possibile aggressione forzata da parte dei creditori.

Tale conclusione non comporta, tuttavia, l'assoluta irrilevanza dell'operazione di scissione: non soltanto perché non è escluso che la scissione costituisca l'antecedente logico e cronologico di successive condotte di bancarotta (si pensi alla distrazione, all'occultamento o alla distruzione di beni assegnati alla scissa o alla beneficiaria) o l'atto conclusivo di una più ampia frode; ma soprattutto perché residua spazio per qualificare come condotta di bancarotta impropria sotto un duplice profilo:

- in primo luogo, perché è espressamente prevista, come si è detto, l'ipotesi di cui agli artt. 223, comma 2 n. 1 l. fall. con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 2629 c.c. (rubricata, appunto, "operazioni in frode ai creditori", la quale incrimina "gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori");
- in ogni caso, l'ipotesi paradigmatica di creazione di una *good company*, cui attribuire i *business remunerativi*, e di una *bad company*, nella quale relegare gli asset affatto remunerativi e la gran parte dei debiti della società, risponderebbe al paradigma del ciononamento doloso del fallimento, laddove ovviamente la scissa non sia dotata dei mezzi per proseguire la propria attività o quantomeno per un'ordinata liquidazione. Ugualmente, nell'ipotesi in cui la scissione, ancorché corretta sotto il profilo formale, costituisca uno dei passaggi formali di una più complessa operazione, compiuta dagli amministratori con abuso dei poteri inerenti la carica e dannosa per il patrimonio sociale<sup>203</sup>, e propedeutica, sul piano causale, al fallimento della scissa, sarà facile richiamarsi alla bancarotta per effetto di operazioni dolose<sup>204</sup>.

L'enorme diversità di tale approdo rispetto alla visione pan-distrattiva assunta dalla Suprema Corte si apprezza sol che si consideri come in ognuna delle ipotesi sopra formulate sarà necessaria la prova di uno stretto nesso di consequenzialità tra l'operazione fraudolenta di scissione e il successivo

<sup>203</sup> Sulla definizione di "operazioni dolose" ci si richiama a Cass. pen., sez. I, 13.12.2007, Muratori e Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 25/09/2014 secondo la quale "le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attingono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un provvedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito diviso".

<sup>204</sup> In tal senso, cfr. Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 10201 del 18/01/2013

Il Giudice est.





dissesto/fallimento, senza che sia consentito muovere alcun rimprovero all'amministratore allorché, ad esempio, tutti i crediti anteriori alla scissione siano stati soddisfatti (cosicché non vi è dubbio che il dissesto sia situazione sopraggiunta rispetto all'operazione e dunque avulsa, sul piano eziologico, rispetto al successivo dissesto).

Così esclusa l'ipotesi di sussumere l'operazione di scissione in sé nel paradigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non può che concludersi per l'insussistenza dell'ipotesi di cui al capo A) dell'imputazione.

Esclusa la sussistenza di vizi formali, attinenti alla corretta contabilizzazione del valore delle partecipazioni lasciate nel patrimonio di [redacted] dopo la scissione (in particolare,

[redacted] nei bilanci 2002 e 2003 e nella situazione patrimoniale di riferimento per la scissione, rilevanti ex artt. 223, comma 2 n. 1, l. fall. e 2622 (per i bilanci anzidetti) e 2629 (per la situazione patrimoniale in vista della scissione) c.c., vizi che avrebbero precluso ai creditori di impedire la scissione e, quindi, determinato il fallimento di [redacted] (sul punto si è già esclusa la fondatezza delle rettifiche proposte da [redacted] resta da verificare la natura fraudolenta dell'operazione di scissione quale operazione dolosa che, insieme alle altre condotte descritte nelle due imputazioni, avrebbe cagionato il dissesto di [redacted]

#### 4.5.2. La scissione di [redacted] come operazione dolosa

In conclusione, l'assunto accusatorio, per quanto espresso in via sintetica, elenca una serie di concatenate azioni degli amministratori, sfociate nella scissione, che avrebbero cagionato il fallimento della società:

- in primo luogo gli amministratori, dal 1999 al maggio 2003, avrebbero acquisito partecipazioni nel settore biomedicale e progressivamente dismesso quelle partecipazioni, nel settore chimico e in quello tessile, che potevano essere oggetto di immediata cessione (la "parte buona della chimica");
- successivamente avrebbero attuato la scissione per separare le redditizie partecipazioni nel settore biomedicale da quelle in cronico e irreversibile stato di crisi [redacted] e gravate da importanti problematiche ambientali, abbandonando queste ultime in una *bad company* [redacted], priva della capacità di effettuare gli investimenti per risanarle ed operare le bonifiche;
- avrebbero sottaciuto la circostanza al mercato in occasione della scissione, mediante la sopravvalutazione delle partecipazioni lasciate in [redacted] e, quindi, del patrimonio netto di quest'ultima prima e dopo l'operazione straordinaria, l'indicazione di prospettive di risanamento illogiche e impraticabili e l'artificioso nascondimento della situazione di squilibrio in cui si sarebbe trovata la scissa.

Ritiene il Tribunale che tali condotte, per quanto plausibili e logici e astrattamente riconducibili al *genus* delle operazioni dolose, non siano state pienamente provate nel corso del dibattimento.

Preliminarmente, il difetto di prova delle rettifiche ai bilanci di esercizio 2002 e 2003 e del prospetto della scissione, per le ragioni esposte *supra*, finisce per indebolire il ragionamento della pubblica accusa sotto un duplice profilo: in primo luogo, comporta come non possano essere ritenute provate neppure le osservazioni svolte da [redacted] sul patrimonio netto di [redacted] *post scissione*, il quale sarebbe insufficiente a sostenere finanziariamente il rilancio di [redacted] in secondo luogo, non vi è dubbio che la prova della sopravvalutazione dolosa delle partecipazioni lasciate a [redacted] avrebbe finito per costituire, sul piano indiziario, un indicatore evidente della natura fraudolenta dell'intera operazione straordinaria.

Il Giudice est.



L'istruttoria, in generale, non ha solo consentito di evidenziare la mancanza di accertamenti essenziali per la prova dei predetti fatti (la specifica valutazione, in un'ottica *ex ante*, dei piani industriali adottati dal management di la verifica della consistenza patrimoniale di quale presunta *good company*) e la superficialità di alcuni degli assunti di cui i consulenti della procedura si sono fatti portatori (i flussi finanziari *ante* scissione tra i vari settori di la reale provenienza dei fondi per l'acquisto delle partecipazioni nel settore biomedicale), ma soprattutto ha smentito alcuni indizi della natura fraudolenta della scissione (l'efficacia dimostrativa della cessione di l'inizio del procedimento di focalizzazione sul biomedicale in occasione dell'avvento della controllante e consentito di accertare fatti difficilmente compatibili con l'assunto accusatorio (il continuo sostegno dei soci di e di quest'ultima al settore chimico e tessile; la dote finanziaria lasciata a al momento della scissione).

A tal proposito, deve essere ribadito che nessuno dei consulenti ha operato una seria e compiuta analisi dei piani industriali per dimostrare come questi fossero stati artificiosamente elaborati al solo fine di ingannare i soci e il pubblico circa la sostenibilità della scissa e/o delle singole partecipate. e e l'impossibilità di risanare queste ultime, mentre si trattava di società in uno stato di crisi irreversibile e il cui risanamento era divenuto economicamente e finanziariamente impossibile per la scissa.

I consulenti, infatti, si sono limitati a predicarne l'irrealizzabilità soltanto in un'ottica *ex post*, basandosi sulla circostanza che gli stessi non abbiano mai effettivamente portato al risanamento delle singole partecipate ed anzi siano stati sempre sostituiti da un ulteriore piano (anch'esso mai realizzato compiutamente).

La rilevanza dell'analisi dei piani industriali è, in realtà, duplice: da un lato sarebbe stato essenziale verificare se davvero i piani industriali realizzati prima della scissione fossero funzionali a nascondere la consapevolezza del management di dell'irreversibilità della crisi di d'altro canto, l'analisi dei piani industriali post scissione avrebbe consentito di affermarne l'insostenibilità non soltanto *ex post* ma già agli occhi degli amministratori al momento della loro adozione.

Allora è evidente come tale accertamento soffra di una fallace prospettiva, che determina l'assoluta insufficienza ai fini della prova della natura fraudolenta dell'operazione di scissione.

Del resto, anche volendo tacere la superficialità degli accertamenti sui piani industriali, neppure i consulenti della procedura hanno evidenziato ragioni a sostegno dell'argomento controfattuale – necessaria a provare la causalità tra scissione e dissesto – vale a dire che tali piani sarebbero stati efficaci e plausibili qualora attuati da una società che incorporasse anche il biomedicale.

Gli stessi consulenti della procedura, inoltre, finiscono per ammettere che i piani industriali censurati abbiano effettivamente sortito qualche risultato positivo, quantomeno a partire dall'esercizio 2005 in poi, così implicitamente confermando che non si trattava di progetti di cambiamento del tutto irrealizzabili e astrattamente implausibili.

Ugualmente manca qualsiasi valutazione circa la situazione economico-patrimoniale della presunta *good company*: i consulenti di cui si è avvalso il PM si sono limitati, infatti, a prendere atto del buon rendimento attuale delle singole partecipazioni del biomedicale e del loro valore prospettico, senza tuttavia verificare a quali costi fosse stato raggiunto tale risultato.

E' stato dimostrato come per quanto operante in un settore redditizio e molto appetibile, abbia incontrato difficoltà negli anni successivi alla scissione a causa dell'ammontare dei debiti trasferiti alla beneficiaria.

Il Giudice est.



La ragione dell'assegnazione a di tali debiti è coerente con il criterio dell'inerenza: si tratta, infatti, del passivo generatosi proprio in occasione dell'acquisto da parte di ante scissione delle partecipazioni nel settore biomedicale.

Tale circostanza può essere giustificata, nell'ottica accusatoria, con la necessità di non creare eccessivo squilibrio tra e lasciare, almeno nel breve periodo, anche la seconda appetibile dal mercato, così da consentire l'uscita del socio di controllo.

Tuttavia, ciò smentisce in radice l'esordio del ragionamento dei consulenti della procedura, vale a dire il "travaso" di risorse dal chimico al tessile in favore del biomedicale: è provato *per tabulas*, infatti, come le partecipazioni in quest'ultimo settore (poi confluite in ) siano state acquisite con i mezzi di terzi (mediante la sottoscrizione di onerosi finanziamenti con gli istituti di credito, anch'essi poi trasferiti alla beneficiaria dopo la scissione) ovvero con mezzi propri (grazie all'*equity* fornita dai soci con un apposito aumento di capitale).

Nessun nesso è stato inequivocabilmente stabilito tra i flussi generati dalle cessioni realizzate nella chimica e nel tessile e quelli utilizzati per le acquisizioni di partecipazioni nel settore biomedicale.

La sola corrispondenza del periodo temporale, per quanto rilevante sotto il profilo indiziario, a ben vedere non è sufficiente a provare la sussistenza di un nesso logico tra i due eventi e, anzi, finisce per rivelarsi un vero e proprio sofisma se si considera il ridimensionamento delle affermazioni della nel corso del dibattimento.

In ogni caso, l'analisi dei flussi trascura di considerare debitamente – a fronte di un sicuro e pacifico ridimensionamento del perimetro del settore chimico – il continuo sostegno che prima e dopo la scissione, ha assicurato al settore chimico e quello tessile.

Non solo il capogruppo ha sempre provveduto a ricapitalizzare le controllate quando le condizioni economiche di queste lo richiedevano (basti pensare che gli investimenti nella chimica sono stati 19,2 milioni di euro nel 2001, 18,7 nel 2002, 11,7 nel 2003; nel tessile 40,4 milioni di euro nel 2001, 9,5 milioni nel 2002, 4,5 milioni nel 2003; mentre nel biomedicale, che costituiva oltre i due terzi del patrimonio netto di ante scissione, gli investimenti annuali si aggiravano sui 33/34 milioni di euro) ma gli amministratori di hanno continuamente aggiornato i piani industriali agli andamenti dei rispettivi mercati di riferimento o alle mutate condizioni economico-patrimoniali, subordinando la cessione delle partecipazioni (nonostante le offerte ricevute, quantomeno con riferimento a ) al risanamento della partecipata.

Il sostegno anzidetto si è esteso anche ai soci di riferimento di che, dopo la scissione, ha sottoscritto ben due aumenti di capitale *pro quota* (il primo, nel 2005, di 20 milioni di euro, oltre a 40 milioni di prestito obbligazionario; la seconda, nel 2007, di 44 milioni di euro). Addirittura il socio di risulta aver concesso un finanziamento nel 2007 di 6,8 milioni di euro per l'acquisto di prestito garantito da un pegno sulle azioni di quest'ultima.

Si tratta di circostanze che difficilmente si spiegano nell'ottica dell'abbandono della chimica e della creazione di una *bad company*: è vero che il socio di controllo ha progressivamente abbandonato la posizione di controllo in ma ciò è avvenuto in un arco temporale così lungo (dal 2003 al 2009) da risultare del tutto compatibile con plausibili ragioni di mercato, del tutto alternative alla volontà di disimpegnarsi.

Del resto, se davvero gli amministratori di avessero voluto creare una *bad company* da abbandonare il proprio destino, dopo aver sottratto alla capogruppo il tesoro costituito dalle partecipazioni nel biomedicale, non si spiega il successivo sostegno (con un impegno economico non

Il Giudice est.



certo risibile) ad una società destinata al fallimento. In metafora, ci si potrebbe chiedere perché l'equipaggio non solo non abbia immediatamente abbandonato la nave, lasciandola alla deriva, ma anzi abbia tentato di aggiustare, spendendo tempo e soldi, quando ormai la situazione era irreparabile. Ugualmente la creazione di una "dote" finanziaria in favore di [redacted] – costituita dal credito del valore di 109,8 milioni di euro e due immobili siti a [redacted] del valore di 18 milioni di euro, tutti asset naturalmente spettanti alla beneficiaria [redacted] in quanto attinenti al settore biomedicale – è difficilmente compatibile con la volontà di abbandonare la chimica e il tessile al proprio inesorabile e funesto destino.

Anzi, proprio l'analisi della situazione finanziaria della scissa e della beneficiaria al momento della scissione, operata dal consulente [redacted], rileva come dei complessivi 295 milioni di debiti di [redacted], soltanto 92 sarebbero stati lasciati a [redacted] mentre ben 190 sarebbero stati assegnati a [redacted]. Tale considerazione rende verosimile l'affermazione delle difese secondo cui la scissione sarebbe stata congegnata in modo da rendere sostenibile il risanamento del settore chimico e tessile da parte di [redacted] (quantomeno in una prospettiva *ex ante*), non solo evitando di caricarla di debiti a breve e medio termine, ma assegnandole anche una liquidità tale da poter far fronte agli investimenti (in disparte la predetta dote, la quasi totalità dei 7,4 milioni di liquidità presenti in [redacted] prima della scissione sono stati lasciati a quest'ultima, attribuendo a [redacted] soltanto 10mila euro).

Ugualmente, la clausola di invariabilità del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria [redacted] è stata spiegata dalla difesa con la necessità di garantire certezze al mercato. In ogni caso, la circostanza si rivela di per sé neutra se si considera come la clausola in parola, pur derogatoria rispetto al criterio dell'inerenza, avrebbe finito per avvantaggiare [redacted] in quanto il pedissequo rispetto del predetto principio avrebbe finito per far gravare sulla scissa le perdite del settore chimico e tessile per l'anno 2003 e non anche gli utili generati dalle partecipazioni nel settore biomedicale.

In ogni caso, l'assunto secondo il quale sarebbero state assegnate a [redacted] solo partecipazioni prive di valore e di futuro industriale è smentita dalla stessa perizia di [redacted] del febbraio 2002 (che valuta 250-300 milioni di euro [redacted] e 100 milioni [redacted]) e, come detto, dal Commissario [redacted], che ha ammesso di aver ceduto a terzi tutti gli impianti di [redacted].

Lo stesso PM ha definito tale affermazione una "*picconata alla tesi della scissione come operazione dolosa cagionativa del dissesto*"<sup>205</sup> le dichiarazioni di [redacted] secondo le quali al momento della dichiarazione di insolvenza "*nel caso della [redacted], le condizioni per una prosecuzione dell'attività e della coesistente finalità della legge della salvaguardia della occupazione permanevano entrambi, pur in situazione di estrema criticità. Vado alla fine del ragionamento, che la prognosi fosse esatta è confermato dal fatto che io ho venduto tutti gli stabilimenti chimici della [redacted], cioè ho rimesso sul mercato tutta la produzione e sono riuscito, lo dico con molto orgoglio di italiano, a salvare il 73% degli occupati al momento della dichiarazione di insolvenza, cioè ho salvato centinaia di famiglie dalla fame. Ora, la [redacted] è stata quindi salvata e gli stabilimenti riconsegnati al mercato*"<sup>206</sup>.

La difesa, più in generale, ha fornito una spiegazione alternativa alla prospettiva delle operazioni dolose, tanto per la progressiva riduzione del perimetro della chimica quanto per la stessa operazione di scissione.

Quanto alla prima, la stessa sarebbe finalizzata ad una progressiva focalizzazione del business di [redacted] nei tre settori, liquidando per quanto possibile le partecipazioni che operano in settori marginali e

<sup>205</sup> PM, ud. 26.3.2018, pag. 31.

<sup>206</sup> [redacted], ud. 3.11.2016, pag. 17-18.

Il Giudice est.



caratterizzate da una pronta dismissione, concentrando energie e attenzioni sul core business biomedicale e su

Tale processo di focalizzazione, come si è visto, è iniziato ben prima dell'avvento di ed è culminato nella scissione, quale momento del definitivo abbandono del modello conglomerale fino ad allora prescelto.

Del resto, le partecipazioni del settore chimico e tessile cedute nel tempo riguardavano effettivamente settori marginali per (energia, imballaggi, agrochimico ecc.) e, avendo generato ingenti plusvalenze, è verosimile siano state congeniate anche per reperire la cassa necessaria a sostenere gli altri business.

La scelta della scissione, dunque, è pienamente compatibile con la volontà di continuare a sostenere il settore chimico e quello tessile, massimizzando i valori per i soci (superando il cd. *conglomerate discount*), consentendo di adottare una struttura patrimoniale e produttiva differenziata per settori con esigenze assai diverse e mercati di riferimento con andamenti eterogenei.

L'ipotesi della volontà degli amministratori e del socio di controllo di abbandonare definitivamente la chimica e il tessile, a danno dei creditori e del mercato, era sostenuta dalla vicenda concernente la cessione di : secondo la procedura e i suoi consulenti tale dismissione sarebbe

del tutto incompatibile con la prosecuzione dell'attività nella chimica, notoriamente una produzione che necessita di grossi quantitativi di energia a basso prezzo.

Ebbene, il dibattimento sul punto ha dimostrato che la predetta cessione non solo ha generato un'enorme plusvalenza ma è anche rimasta irrilevante alla prosecuzione dell'attività di

Quest'ultima, infatti, aveva sempre ricevuto l'energia dalla partecipata a prezzi di mercato e si è comunque garantita le medesime condizioni economiche grazie ad un accordo collaterale alla cessione delle quote.

Inoltre, anche in questo caso, gli accertamenti condotti dai consulenti della procedura si sono rivelati superficiali: nessun approfondimento è stato svolto circa l'impatto del costo dell'energia sulla struttura del passivo del conto economico di né sulla diminuzione o l'aumento dei prezzi dell'energia all'indomani della cessione di

Il consulente tecnico della difesa ha svolto accertamenti in tal senso sulla scorta della semplice lettura dei bilanci di esercizio ed ha concluso che "l'incidenza dell'energia che acquistava da oscillava tra l'1% ed il 2% circa del totale acquistato".

Sgomberato il campo dalla suggestione, quindi, nessun elemento probatorio acquisito al dibattimento contraddice la tesi difensiva riguardante le finalità delle progressive dismissioni e della scissione stessa.

Alla luce di quanto si è detto, anche una visione complessiva delle risultanze dibattimentale fa emergere una prova quantomeno incerta e contraddittoria circa la volontà degli amministratori, mediante la scissione, di abbandonare definitivamente chimico e tessile al proprio destino e concentrarsi esclusivamente sulle redditizie partecipazioni biomedicali.

In particolare, non è stata smentita l'alternativa prospettata dalle difese secondo la quale le ragioni delle scelte degli amministratori andrebbero rintracciate nella necessità di una diversificazione delle strategie nei diversi settori, proprio al fine di garantire il risanamento di , con il pieno sostegno del socio di controllo.

Ciò comporta, com'è ovvio, l'assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p.

Il Giudice est.



PQM

visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste

visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

FISSA

in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza

Così deciso in Milano, il 20 aprile 2018

Il Giudice est.  
dott. Roberto Cresaldi

Il Presidente  
dott.ssa Teresa Ferrari da Passano



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 SET. 2018

Milano,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Benedetta MISTRETTA